



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.10/000249-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA "BIGLINI 8 – MELLEA" NEL COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21, 12051 - ALBA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 21.10.2016 con prot. n. 78240, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Maurizio Begani, in qualità di rappresentante legale della Stroppiana S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27 ottobre al 12 dicembre 2016, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 80232 del 27.10.2016, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenuti contributi tecnici né osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto;
- l'istanza consiste nella richiesta di rinnovo ed ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN), già stata oggetto di giudizio positivo di Compatibilità Ambientale espresso con Determina Dirigenziale n. 1993 del 06.05.2011 ed autorizzata dal Comune di Monticello d'Alba con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 08.10.2012.

L'area interessata dall'attività estrattiva oggetto della domanda di rinnovo ed ampliamento, è localizzata nella pianura alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica a circa 1.0 Km in linea d'aria a sud dal centro dell'abitato di località Piana Biglini (frazione del comune di Alba).

L'area di cava si può schematicamente suddividere in 3 settori:

- settore 1 si estende su una superficie di circa 6.800 mq ed è in corso di coltivazione;

- settore 2 si estende su una superficie di circa 39.400 mq ed è quello che si presenta ancora nella conformazione originaria in quanto su di esso non sono ancora stati avviati interventi di coltivazione;
- settore 3 si estende su una superficie di circa 19.420 mq è quello per il quale s'intende estendere l'attività estrattiva.

Il volume di sabbia e ghiaia estratto dall'avvio lavori è pari a circa 12.000 mc a fronte di un volume autorizzato di 81.000 mc circa. Si ha ancora un volume utile in banco di 69.000 mc che corrispondono circa al 85% dell'intero intervento mentre il volume totale di sabbia e ghiaia utile in banco nell'ampliamento proposto è pari a 38.272 mc.

Il metodo di coltivazione adottato per l'intervento estrattivo già autorizzato è del tipo a fossa con approfondimento per strisciate successive parallele larghe 20-30 mt. Le strisciate presentano asse est-ovest ed avanzamento da sud verso nord.

Lo stesso metodo sarà adottato anche per il prosieguo dell'attività andando ad estendere in larghezza le varie strisciate in modo tale da inglobare anche i terreni proposti in ampliamento.

Le modalità operative di intervento si articoleranno nei seguenti distinti momenti:

- attività a) escavazione ed accantonamento all'interno dell'area di cava del terreno vegetale per una profondità di circa 0,50 m;
- attività b) escavazione del materiale di cava composto da sabbia e ghiaia per una profondità complessiva pari a circa 2,30 m;
- attività c) ripristino dello strato di terreno vegetale per uno spessore di circa 0,50 m sulla striscia già sfruttata del giacimento.

La pendenza massima che verrà mantenuta per i fronti di scavo nella fase di attività della cava è pari a 30°, mentre i fronti di abbandono presenteranno una pendenza massima di 20°.

L'autorizzazione estrattiva viene nuovamente richiesta per un periodo di cinque anni in considerazione del volume residuo nell'area già autorizzata e di quello estraibile nell'intervento proposto in ampliamento.

- In data 10 gennaio 2017, l'Organo Tecnico, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.
- **Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 10 gennaio 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 21.10.2016 con prot. n. 78240, da parte del Sig. Maurizio Begani, in qualità di rappresentante legale della Stroppiana S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento estrattivo per cui viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione era già stato oggetto di un giudizio positivo di compatibilità ambientale con Determina Dirigenziale n. 1993 del 06.05.2011 e che l'area proposta in ampliamento, limitrofa a quella già autorizzata, presenta caratteristiche simili, tali da consentire un'estensione dell'attività estrattiva con le medesime modalità. Pertanto l'attuazione dell'ampliamento, così come proposto, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già fortemente connotati dall'attività estrattiva in essere.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, all'adeguamento -come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla L.R. 23/2016:
 - dovrà essere ridefinita l'evoluzione delle diverse fasi di progetto (coltivazione, recupero ambientale, regimazione delle acque, ecc...) considerando l'area di intervento nel suo complesso (quella in rinnovo e quella in ampliamento);
 - dovrà essere specificato il metodo di scavo in quanto quello attuato non sembra riflettere quello a suo tempo autorizzato e quello previsto per l'attuale ampliamento, che viene indicato come una fossa con approfondimento per strisciate successive e parallele, di larghezza pari a 20-30 m., mentre attualmente sembra sia stato attuato uno scavo a fossa unica con rampa di discesa, argini perimetrali e pianta quadrata.
 - dovrà essere specificata la natura del fosso irriguo che attualmente attraversa l'area in ampliamento e dovranno essere illustrati nel dettaglio gli interventi previsti per il suo spostamento, integrandoli nel cronoprogramma complessivo delle attività; a tale proposito dovrà essere prodotto atto di assenso da parte del proprietario/gestore del canale irriguo;
 - dovrà essere redatto uno studio idrogeologico, in funzione degli esiti di monitoraggi periodici, aggiornato e riferito alle attuali quote del p.c. onde mantenere il previsto franco di un metro dalla superficie freatica;
 - dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000; in particolare, dovranno essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto;

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

SEGNALA

5. che l'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 69/78 dal Comune di Monticello d'Alba con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 dell'8 ottobre 2012 risulta scaduta il 31.12.2016.

DA' ATTO

6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale